

ASSICURAZIONE VIAGGI



INFORMAZIONI PER LO/LA STIPULANTE

Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l'EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA con sede a Basilea.

L'inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta e dalle relative CGA.

Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello/a stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge.

L'elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assicurativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati.

Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA) E672

- 1 DISPOSIZIONI GENERALI
- 2 SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
- 3 PROTEZIONE ASSICURATIVA SOS IN CASO DI EMERGENZA

1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Persone assicurate
Sono assicurate le persone elencate sulla conferma di prenotazione fattura relativa al pacchetto, per le quali è stato pagato il premio di assicurazione.
- 1.2 Esclusioni generali
Nicht versichert sind Ereignisse,
 - a) già infortuni o riconoscibili al momento della stipula del contratto o prenotazione del viaggio o che potevano essere ipoteticamente diagnosticati da un medico durante una visita. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 2.2 C e 3.2 C;
 - b) che insorgono in concomitanza di malattie ed incidenti che, al momento della comparsa, non sono stati constatati da un medico e confermati da certificato medico;
 - c) nei quali il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito dal o imparentato con la persona assicurata;
 - d) i quali sono una conseguenza di avvenimenti di guerra o da ricondurre ad atti di terrorismo, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.2 A d). Per atto di terrorismo si intende qualsiasi azione violenta o minaccia di violenza compiuta per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o similari. L'azione o la minaccia di violenza hanno lo scopo di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parti di essa ovvero di influenzare un governo o delle istituzioni statali;
 - e) i quali sono in relazione con rapimenti;
 - f) che sono relativi a scioperi o disordini di tutti i generi, eventi naturali, epidemie o quarantene, fatte salve le disposizioni di cui ai punti 2.2 A b) e 3.2 A b);
 - g) i quali sono la conseguenza di provvedimenti amministrativi;
 - h) i quali insorgono in occasione di partecipazione a
 - competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale,
 - azioni pericolose/audaci, nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato;
 - i) i quali insorgono a causa della guida di un veicolo a motore o imbarcazione in mancanza della patente prevista per legge o in assenza dell'accompagnatore previsto per legge;
 - k) i quali vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione di una persona assicurata;
 - l) i quali insorgono sotto l'effetto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;
 - m) quali conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo;
 - n) che vengono causati da raggi ionizzanti di qualsiasi tipologia, in particolare da trasformazioni del nucleo atomico.
- 1.3 Rivendicazioni nei confronti di terzi
A Qualora la persona assicurata venga danneggiata da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, ne consegue un diritto al risarcimento ai sensi del presente

contratto. Qualora l'EUROPEA sia citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti di responsabilità civile per l'ammontare delle spese dell'EUROPEA.

- B Qualora la persona assicurata goda di diritti al risarcimento nei confronti di altri assicuratori, le prestazioni coperte dalla presente assicurazione vengono riscaldate solo in proporzione all'importo totale di tutte le prestazioni.
- C Gli eventi assicurati che sono coperti in base a disposizioni di legge da compagnie private, dall'assicurazione contro gli infortuni LAINF, dall'Assicurazione militare federale o da un assicuratore statale di un paese estero, l'EUROPEA si assume, nell'ambito delle prestazioni stabilite, solo la parte non coperta delle spese.
- D Se sussistono ulteriori assicurazioni presso le società concessionarie, ne consegue che i costi verranno risarciti complessivamente solo una volta.
- 1.4 Ulteriori disposizioni
A I diritti decadono trascorsi due anni dalla data del sinistro.
B Il foro competente della persona assicurata è la sua residenza in Svizzera o la sede dell'EUROPEA, Basilea.
C Le prestazioni ricevute erroneamente dall'EUROPEA e le spese risultanti da ciò le devono essere restituite entro 30 giorni.
D Per la polizza di assicurazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
E Per valutare se un viaggio in un determinato paese sia o non sia ragionevole, a causa di scioperi, disordini, guerra, terrorismo, epidemie ecc., in linea di massima sono determinanti i consigli generali delle autorità svizzere, innanzitutto della DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri), e dell'UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica).

1.5 Sinistro

Si consiglia di rivolgersi

- per informazioni in merito ad un danno, al Servizio danni dell'EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA, Steinengraben 28, casella postale, CH-4003 Basilea, telefono +41 61 275 27 27, fax +41 61 275 27 30, sinistri@erv.ch;
- in caso di emergenza, alla CENTRALE D'ALLARME con servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803 o al numero verde +800 8001 8003, fax +41 848 801 804, a disposizione giorno e notte (anche domenica e festivi). La CENTRALE D'ALLARME fornisce consigli sulla procedura appropriata ed organizza il soccorso necessario.

L'attenta osservazione dei seguenti obblighi in caso di sinistro semplifica il soccorso ed una risoluzione rapida del danno.

- A La persona assicurata deve organizzare tutto ciò che contribuisce alla riduzione e alla risoluzione del danno.
- B L'assicuratore deve
 - ricevere tempestivamente le informazioni richieste,
 - ottenere i documenti necessari e
 - ricevere le coordinate per il pagamento (conto bancario o postale) – in caso di mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico gravano sulla persona assicurata.
- C In caso di malattia o incidente si deve convocare al più presto possibile un medico e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata ha l'obbligo di sollevare i medici che lo hanno curato dall'obbligo di riservatezza nei confronti degli assicuratori.
- D In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l'assicuratore è autorizzato a ridurre il risarcimento dell'importo del quale il risarcimento stesso si sarebbe ridotto in caso di comportamento previsto dalle disposizioni.
- E L'obbligo alla prestazione dell'assicuratore decade se, in particolare nella denuncia del sinistro, vengono forniti deliberatamente dati falsi o vengono taciuti dei fatti, qualora ciò vada a discapito dell'assicuratore.

2 SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

Valgono inoltre le disposizioni generali (punti 1.1–1.5).

- 2.1 Disposizione speciale, campo di applicazione
L'assicurazione è valida esclusivamente se viene sottoscritta al più tardi entro 8 giorni dopo il ricevimento della conferma di prenotazione definitiva. La copertura assicurativa è valida a livello mondiale, ha inizio al momento della prenotazione del viaggio e termina con l'inizio del viaggio/pacchetto assicurato (check-in, accesso al mezzo di trasporto prenotato, ecc.).
- 2.2 Eventi assicurati
A L'EUROPEA garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può dare inizio al viaggio, effettuare il soggiorno in albergo, ecc., a seguito di uno dei seguenti eventi, a condizione che esso sia insorto dopo la sottoscrizione dell'assicurazione:



- a) gravi patologie, grave infortunio, grave complicazione in gravidanza o decesso della persona assicurata, di una persona che l'accompagna, di una persona che non l'accompagna ma le sia molto vicina, del/della sostituto/a sul posto di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sia indispensabile;
 - b) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazioni, tali da costringerlo al rientro a casa;
 - c) guasto e ritardo per motivi tecnici al mezzo di trasporto pubblico da utilizzare, dato in concessione per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o rampa per auto) nel paese di residenza;
 - d) qualora la persona assicurata, nei 30 giorni precedenti alla partenza
 - assuma un impiego imprevisto, o
 - riceva dal datore di lavoro la risoluzione del contratto di lavoro senza colpa propria;
 - e) furto dei biglietti di viaggio, passaporto o documento di identità.
- B Qualora la persona che provoca un sinistro nell'ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, il diritto alla prestazione sussiste esclusivamente se quest'ultimo deve affrontare il viaggio da solo.
- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento in cui l'assicurazione viene stipulata, l'EUROPEA paga le spese assicurate nel caso che il viaggio debba essere annullato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica stessa (con riserva del punto 2.1).

2.3 Prestazioni assicurate

- A L'EUROPEA rimborsa le spese d'annullamento effettive, rispettivamente le spese stabilite sul contratto (ad eccezione delle spese d'elaborazione e delle tasse aeroportuali), se la persona assicurata non può iniziare il viaggio a causa di un evento assicurato.
- Nel complesso questa prestazione è limitata dal prezzo del viaggio.
- B L'EUROPEA rimborsa le spese supplementari per l'inizio ritardato del viaggio fino ad un importo di CHF 3000.– per persona, se non si è potuto intraprendere il viaggio per il termine stabilito a causa di un evento assicurato. Se vengono fatte valere le spese addizionali, decade il diritto sui costi di annullamento in conformità al punto 2.3 A.

2.4 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- a) in tutti gli eventi citati al punto 1.2;
- b) qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) o l'organizzatore disdica il viaggio/pacchetto;
- c) qualora il problema risulti da una complicazione o conseguenza di una operazione programmata già al momento della sottoscrizione dell'assicurazione;
- d) in caso di annullamento in riferimento al punto 2.2 A a) senza indicazione medica e qualora il certificato medico non sia stato emesso al momento della prima constatazione possibile dell'impossibilità di viaggiare;
- e) qualora l'annullamento a conseguenza di una malattia psichica
 - di persone salariate non possa essere ulteriormente motivato con la presentazione di una conferma di assenza da parte del datore di lavoro durante il periodo riguardante l'impossibilità di viaggiare attestato dal medico;
 - di persone non salariate non venga constatato ed attestato da un medico specialista in psichiatria.

2.5 Sinistro

Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre:

- a) L'ufficio di prenotazione (agenzia di viaggi, compagnia di trasporti, locatore ecc.) deve essere immediatamente informato.
- b) I seguenti documenti devono essere presentati a EUROPEA:
 - conferma di prenotazione/fattura per il pacchetto così come la/le fattura/e per i costi di annullamento, ovvero per i costi del viaggio (in originale),
 - un certificato medico dettagliato, ovvero un certificato di morte o un altro certificato ufficiale.

3 PROTEZIONE ASSICURATIVA SOS IN CASO DI EMERGENZA



Trovano applicazione inoltre le disposizioni generali (punti 1.1–1.5).

3.1 Disposizione speciale, campo di applicazione

L'assicurazione vale soltanto se la possibilità di viaggiare per i malati mentali cronici viene attestata al momento della prenotazione. La protezione assicurativa SOS è valida a livello mondiale per tutta la durata (62 giorni al massimo) del viaggio coperto da assicurazione.

3.2 Eventi assicurati

- A L'EUROPEA garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la persona assicurata debba interrompere, sospendere o prolungare il viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi:
- a) gravi patologie, grave infortunio, grave complicazione in gravidanza o decesso della persona assicurata, di una persona che l'accompagna, di una persona che non l'accompagna ma le sia molto vicina, del/della sostituto/a sul posto di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sia indispensabile;
 - b) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazione, tali da costringerlo al rientro a casa;
 - c) guasto per motivi tecnici del mezzo di trasporto pubblico utilizzato o prenotato e dato in concessione, nei termini in cui, per tale motivo, la prosecuzione da programma del viaggio non possa essere garantita. Ritardi e deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati e dati in concessione non sono da considerarsi come guasti. Non sussiste rivendicazione in caso di

guasti o incidenti di autoveicoli privati guidati autonomamente per la prosecuzione del viaggio o utilizzati in qualità di passeggeri, salvo quanto previsto dal punto 3.2 A a);

- d) guerra o attacchi terroristici nei 14 giorni successivi al loro scoppio, nei termini in cui la persona assicurata ne venga sorpreso all'estero;
 - e) furto di documenti di viaggio, passaporto o documento di identità.
- B Qualora la persona che provoca l'interruzione o il prolungamento del viaggio nell'ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, la rivendicazione alla prestazione sussiste esclusivamente se quest'ultimo deve proseguire il viaggio da solo.
- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo o della prenotazione del viaggio o nel periodo antecedente l'inizio del viaggio, l'EUROPEA paga le spese assicurate se il viaggio viene interrotto, sospeso o prolungato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica (con riserva della cifra 3.1).

3.3 Prestazioni assicurate

- A L'EUROPEA fornisce le seguenti prestazioni fino ad un ammontare massimo totale di CHF 250 000.–.
- B In caso di insorgenza di un evento assicurato ai sensi del punto 3.2, l'EUROPEA si assume
- a) i costi di trasporto fino all'ospedale più vicino e più adatto alla cura, come pure le spese per un trasporto d'emergenza con personale medico all'ospedale più adatto alla cura nel luogo di residenza della persona assicurata;
 - b) i costi di un'azione di ricerca o salvataggio per un importo massimo di CHF 10 000.– per persona, qualora la persona assicurata risulti scomparsa o debba essere salvata;
 - c) l'organizzazione e i costi per le formalità burocratiche, in caso di decesso di una persona assicurata in viaggio. Inoltre l'EUROPEA si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o i costi supplementari per l'adempimento dell'accordo internazionale sul rientro della salma (prescrizioni minime come bara o rivestimento in zinco) ed il rientro della bara o dell'urna all'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;
 - d) i costi del rientro temporaneo al luogo di residenza per un importo massimo di CHF 3000.– per persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo due contraenti), qualora in precedenza fosse stato prenotato un soggiorno con viaggio di ritorno;
 - e) i costi supplementari di un viaggio di rientro imprevisto, ovvero in vagone di prima classe per un viaggio in treno e classe economica per un viaggio aereo;
 - f) un anticipo sui costi per un importo massimo di CHF 5000.– qualora la persona assicurata debba essere ricoverata in ospedale al di fuori del suo stato di residenza (rimborso entro 30 giorni dal rientro al luogo di residenza);
 - g) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi di trasporto); questa prestazione è limitata a CHF 10 000.– per persona, rispettivamente a CHF 20 000.– per ogni prenotazione se ci sono diverse persone assicurate;
 - h) i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusi pernottamento, vitto e spese di comunicazione (per un massimo di 7 giorni) per un importo massimo di CHF 700.– a persona o in caso di utilizzo di un'automobile a noleggio per un importo massimo di CHF 1000.–, indipendentemente da quante persone utilizzino la vettura;
 - i) le spese di viaggio (volo in classe economica/albergo di categoria media) fino ad un importo massimo di CHF 5000.– a persona per due persone vicine alla persona assicurata, qualora egli debba permanere presso un ospedale all'estero per un periodo superiore ai 7 giorni;
 - k) la disposizione del blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte clienti, tuttavia non i relativi costi.

3.4 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- a) in tutti i casi citati al punto 1.2;
- b) qualora la CENTRALE D'ALLARME dell'EUROPEA non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare;
- c) qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) o l'organizzatore disdicano, modifichino o interrompano il viaggio/pacchetto;
- d) in caso di interruzione, sospensione o prolungamento del viaggio ai sensi del punto 3.2 A a) in assenza di indicazione medica o qualora non fosse stato consultato alcun medico in loco.

3.5 Sinistro

Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre:

- a) Per poter richiedere le prestazioni dell'EUROPEA, all'insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la CENTRALE D'ALLARME o l'EUROPEA;
- b) Bisogna inviare all'EUROPEA
 - la conferma della prenotazione, la fattura dei tickets come pure la/le fattura(e) per le spese d'annullamento rispettivamente per le spese di viaggio supplementari (originali);
 - un certificato medico dettagliato rispettivamente un certificato di morte oppure un altro attestato ufficiale.

EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA



ETIG – MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP
THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE